proceduracivile.ch

Francesco Naef, Repertorio di giurisprudenza sul CPC svizzero, in: proceduracivile.ch, (consultato il 23.10.25)

Art. 373 Regole generali di procedura

- ¹ Le parti possono regolare la procedura arbitrale:
- a. esse medesime;
- b. mediante richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale;
- c. dichiarando applicabile un diritto procedurale di loro scelta.
- ² Se non è stata regolata dalle parti, la procedura è stabilita dal tribunale arbitrale.
- ³ Il presidente del tribunale arbitrale può decidere personalmente su singole questioni procedurali se così autorizzato delle parti o dagli altri membri del tribunale arbitrale.
- 4 Il tribunale arbitrale deve garantire la parità di trattamento delle parti e il loro diritto d'essere sentite, nonché procedere a un contraddittorio.
- ⁵ Ogni parte può farsi rappresentare.
- ⁶ Le violazioni di regole di procedura devono essere eccepite immediatamente, pena la perenzione.